



Servizio Sicurezza
Rif RB/MM/GF

AMMINISTRAZIONE

Prot. n 12421

Bologna, 5 agosto 2002

Ai Dirigenti di cui al D Lgs 626/94
Ai Preposti
Ai Responsabili dell'attività didattica
o di ricerca in laboratorio
A tutto il personale

Ai Responsabili delle Aree, dei Settori
e degli Uffici dell'Amministrazione
Centrale

e p c Ai R.L S
Alle RSU
Alle OO SS

Oggetto Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Nell'introdurre nuove disposizioni legislative per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità, il Testo unico di cui al D Lgs 151/2001, Capo II, disciplina la materia della tutela della salute delle lavoratrici di cui all'oggetto (vedasi allegato 1).

In particolare il Capo II stabilisce il dovere e l'obbligo per le lavoratrici di "comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato" e l'obbligo per il datore di lavoro di fornire alle stesse lavoratrici le "informazioni stabilite dal testo aggiornato del D Lgs 626/94, art 21", e di "informarle assieme ai loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate" (art 11, co 2)

Nel caso della nostra Università, che ha 150 Strutture sparse sul territorio, la comunicazione al Datore di lavoro dello stato di gravidanza, da parte della lavoratrice strutturata o non strutturata, deve essere vistata per conoscenza dal Dirigente di cui al D Lgs 626/94, il quale, allorché la valutazione dei rischi abbia rivelato o riveli un rischio per la sicurezza e salute, fornisce le informazioni di cui sopra e adotta le misure necessarie affinché l'esposizione a rischio della lavoratrice

sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale provvederanno poi a trasmettere copia della comunicazione ricevuta al Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro, via Pelagio Palagi 9 (tel 4290211 - fax 301968), così come disposto dal Direttore Amministrativo in data 20 marzo 1997, prot 6650. Qualora si tratti di una studentessa (laureanda, laureata frequentatrice, specializzanda, dottoranda, borsista, tirocinante o altra equiparata), che frequenti in modo regolare e continuativo i laboratori di didattica, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sia esposta a rischi individuati nel documento di valutazione, la stessa deve informare del proprio stato di gravidanza il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio di cui al D M 363/98, il quale adotta le misure necessarie con la collaborazione del Medico competente dell'Ateneo.

Si invitano pertanto i Dirigenti, i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e i Preposti a:

1) non adibire le lavoratrici in oggetto al trasporto e al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall'art 5 del DPR 1026/76 e riportati nell'allegato A, compresi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco di cui all'allegato B, **perché lavori per loro vietati (art.7).**

2) non far svolgere alle stesse lavoratrici attività in zone classificate che comportano ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI o, comunque, non adibirle ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un *millisievert* durante il periodo della gravidanza o esporle ad attività che comportano un rischio di contaminazione durante l'allattamento, **perché attività per loro vietate (art. 8).**

3) informare le stesse lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi per la loro sicurezza e salute (in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, **perché lavori per loro rischiosi (art.11).**

In caso di dubbio o incertezza si prega di segnalare tempestivamente il caso al Medico competente o al Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo (tel 051/4290222-23-17-18, fax 301968) oppure all'Esperto qualificato in caso di radioesposizione (tel 051/6363578-87, fax 393306).

Si fa presente per completezza che l'art. 86 dello stesso Testo unico, fra l'altro, abroga il precedente D Lgs 645/96.

Data l'importanza della tutela delle lavoratrici in oggetto, si conta sulla collaborazione di tutti

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott ssa Ines Fabbro)



IL RETTORE
(Prof Pier Ugo Calzolari)

